

Studio Legale
Avv. Giovanna Abbate
Patrocinante Giurisdizioni Superiori
Via S. Rosa n. 2 - 82100 Benevento - Tel. Fax- 0824/313763
Email avvgiovannaabbate@gmail.com
Pec avvgiovannaabbate@puntopec.it

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA - NAPOLI

RICORSO PER

FARESE FRANCESCO GIUSEPPE, nato a Napoli l'11.06.1992 e residente in Benevento alla C.da Ponte delle Tavole snc (C.F. FRSFNC92H11F839C) rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanna Abbate (C.F. BBTGNN62D69A783H) giusta procura rilasciata in calce al presente atto e con la stessa agli effetti del presente atto elettivamente domiciliato in Napoli alla P.zza Municipio, n. 84 presso lo Studio dell'Avv. Enrico Angelone e che dichiara di volere ricevere ogni ed eventuale comunicazione al seguente numero di fax: 0824313763, ovvero al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: avvgiovannaabbate@puntopec.it

CONTRO

Regione Campania, in persona del legale rapp.te p.t.;

**Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione
Pubblica** in persona del legale rapp.te p.t.;

Commissione Interministeriale Ripam, in persona del legale rapp.te p.t.;

Formez PA, in persona del legale rapp.te p.t.;

Comunità Montana Bussento – Lambro e Mingardo, in persona del legale rapp.te p.t.;

E NEI CONFRONTI DI

Esposito Marco (posizione in graduatoria 115)

Mascolo Ferdinando (posizione in graduatoria 116)

Musella Enrichetta (posizione in graduatoria 117)

Vaia Antonio (posizione in graduatoria 120)

Marrone Fedele (posizione in graduatoria 123)

Tutti soggetti potenzialmente controinteressati a resistere

PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA

- a) Dell'elenco provvisorio dei candidati ammessi alla fase di formazione e rafforzamento (in ordine alfabetico) assegnazione amministrazione del 13 luglio 2020 pubblicato sul sito <http://riqualificazione.formez.it/> in pari data, afferente il Concorso Ripam Campania, profilo – CFD/CAM;
- b) dell'elenco provvisorio I scorrimento - dei candidati ammessi alla fase di formazione e rafforzamento (in ordine alfabetico) assegnazione amministrazione del 22.07.2020 pubblicato sul sito <http://riqualificazione.formez.it/> in data 23.07.2020, afferente il Concorso Ripam Campania, profilo – CFD/CAM;
- c) dell'elenco provvisorio, II scorrimento - dei candidati ammessi alla fase di formazione e rafforzamento (in ordine alfabetico) pubblicato in data 27.07.2020, sul sito <http://riqualificazione.formez.it/> afferente il Concorso Ripam Campania, profilo – CFD/CAM;
- d) dell'elenco provvisorio, III scorrimento - dei candidati ammessi alla fase di formazione e rafforzamento (in ordine alfabetico) pubblicato in data 6.08.2020 sul sito <http://riqualificazione.formez.it/> afferente il Concorso Ripam Campania, profilo – CFD/CAM;
- e) tutte nella parte in cui Farese Francesco Giuseppe, con punteggio di 21.20/30 risulta scavalcato dagli altri idonei con punteggio inferiore, oltre che da altri idonei che avrebbero dovuto essere dichiarati decaduti per “preferenze non espresse”, con relative ricadute sulla “scelta della sede” di formazione e rafforzamento ex art. 7 del bando (Decreto Interministeriale del 16.05.2018), e quindi destinato per la fase di formazione e rafforzamento presso la Comunità Montana Bussento – Lambro e Mingardo, penultima (n. 57) in ordine di preferenza nella scelta della sede effettuata in data 6.07.2020, conformemente alla richiesta di cui all'avviso pubblicato in data 01.07.2020 <<*Comunicazione dei tempi e delle modalità di effettuazione della scelta delle sedi presso cui svolgere la fase di formazione e rafforzamento, nonché degli elenchi degli ammessi alla fase di formazione e rafforzamento e degli idonei, dell'elenco delle sedi disponibili, a norma degli artt. 7 dei bandi di corso-concorso pubblico*>>;

- f) di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguente e/o comunque lesivo per il ricorrente;
- g) di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale, anche potenzialmente lesivo della posizione del ricorrente mediante il quale Farese Francesco Giuseppe è stato pretermesso nella “scelta della sede” per l’espletamento della fase di formazione e rafforzamento ex art. 7 del bando (Decreto Interministeriale del 16.05.2018);
- h) e per l’attribuzione al ricorrente della sede disponibile per l’espletamento della fase di formazione e rafforzamento sulla base dello scorrimento, delle scelte effettuate e delle disponibilità effettive;
- i) per il risarcimento dei danni subiti e subendi a seguito dell’illegittima assegnazione nella misura dei costi sostenuti dal ricorrente, per raggiungere dalla sua residenza la sede prescelta, distante 216 km;

E PER L’ADOZIONE DI MISURE COLLEGIALI EX ART. 55 C.P.A. volte all’adozione di ogni provvedimento utile a consentire al ricorrente di essere assegnato per la fase di formazione e rafforzamento presso una sede prescelta, nel rispetto dell’ordine di graduatoria e dell’ordine di scelta come da comunicazione rimessa in data 7.07.2020 in adempimento alla richiesta dell’1.07.2020 formulata da Formez PA e/o ogni altra misura che il Collegio riterrà utile per soddisfare l’interesse di parte ricorrente;

NONCHÉ PER LA CONDANNA EX ART. 30 C.P.A. DELLE AMMINISTRAZIONI INTIMATE al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell’art. 30 c.p.a., mediante l’avvio di Farese Francesco Giuseppe presso una sede prescelta a cui avrebbe dovuto essere assegnato, nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, al pagamento del danno subito e subendo, con interessi e rivalutazione, come per legge.

FATTO

Francesco Giuseppe Farese ha partecipato al corso concorso indetto con delibera della Commissione RIPAM del 5 luglio 2019, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale

della Repubblica Italiana 4a Serie Speciale Concorsi ed Esami n. 54 del 09-07-2019, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive n. 950 unità di personale a tempo indeterminato, di cui n. 328 unità presso la Regione Campania, n. 15 unità presso il Consiglio regionale della Campania e n. 607 unità presso gli Enti locali della Regione Campania, per uno dei profili di cui all'art. 1 (posti messi a concorso e accesso alla formazione e alle borse). In particolare, la regione Campania - Direzione generale delle Risorse Umane con la nota prot. n. 354848 del 5 giugno 2019 ha richiesto di avvalersi della Commissione Interministeriale Ripam per l'espletamento del predetto corso-concorso.

2. – Il bando, all'art. 1, ha specificato i diversi profili professionali richiesti dalla regione Campania, come di seguito riportati:

- n. 125 unità nel profilo funzionario risorse finanziarie /funzionario pianificazione e controllo di gestione/funzionario specialista contabile (Codice CFD/CAM);
- n. 380 unità nel profilo funzionario amministrativo/funzionario amministrativo e legislativo /funzionario specialista amministrativo (Codice AMD/CAM);
- n. 143 unità nel profilo funzionario tecnico /funzionario specialista tecnico (Codice TCD/CAM);
- n. 62 unità nel profilo funzionario di sistemi informativi e tecnologici /funzionario informatico (Codice ITD/CAM);
- n. 19 unità nel profilo funzionario comunicazione e informazione (Codice CID/CAM);
- n. 108 unità nel profilo funzionario di policy regionali e funzionario specialista in attività culturali (Codice CUD/CAM);
- n. 66 unità nel profilo funzionario-specialista socio-assistenziale (Codice SAD/CAM)
- n. 47 unità nel Profilo funzionario di vigilanza (Codice VGD/CAM);

Nella relativa domanda di ammissione, trasmessa in via telematica tramite il sistema "Step-one", all'indirizzo internet www.ripam.cloud, il ricorrente, in

possesso dei requisiti richiesti, **selezionava il profilo CfdCam Categoria D, per il reclutamento di n. 125 unità di personale di ruolo a tempo indeterminato posizione economica D1**, (profilo funzionario risorse finanziarie e funzionario pianificazione e controllo di gestione e funzionario specialista contabile - codice CFD/CAM), così suddivise:

- n. 52 unità (funzionario risorse finanziarie e funzionario pianificazione e controllo di gestione) presso la Regione Campania;
- n. 2 unità (funzionario specialista contabile) presso il Consiglio regionale della Campania;
- n. 1 unità (funzionario specialista contabile) presso il Comune di Airola;
- n. 1 unità (funzionario specialista contabile) presso il Comune di Apice;
- n. 1 unità (funzionario specialista contabile) presso il Comune di Aquilonia con rapporto di lavoro a tempo parziale del 50%;
- n. 3 unità (funzionario specialista contabile) presso il Comune di Avellino;
- n. 1 unità (funzionario specialista contabile) presso il Comune di Baia e Latina;
- n. 1 unità (funzionario specialista contabile) presso il Comune di Baronissi;
- n. 2 unità (funzionario specialista contabile) presso il Comune di Benevento;
- n. 2 unità (funzionario specialista contabile) presso il Comune di Boscotrecase;
- n. 1 unità (funzionario specialista contabile) presso il Comune di Buccino;
- n. 1 unità (funzionario specialista contabile) presso il Comune di Cancellò ed Arnone con rapporto di lavoro a tempo parziale del 50%;
- n. 1 unità (funzionario specialista contabile) presso il Comune di Capriati al Volturno;
- n. 1 unità (funzionario specialista contabile) presso il Comune di Cervino;
- n. 1 unità (funzionario specialista contabile) presso il Comune di Castel Baronia con rapporto di lavoro a tempo parziale del 50%;
- n. 1 unità (funzionario specialista contabile) presso il Comune di Chianche con rapporto di lavoro a tempo parziale del 50%;
- n. 1 unità (funzionario specialista contabile) presso il Comune di Formicola;
- n. 1 unità (funzionario specialista contabile) presso il Comune di Giffoni Sei Casali;
- n. 1 unità (funzionario specialista contabile) presso il Comune di Gioia Sannitica;
- n. 1 unità (funzionario specialista contabile) presso il Comune di Limatola;
- n. 1 unità (funzionario specialista contabile) presso il Comune di Manocalzati;
- n. 1 unità (funzionario specialista contabile) presso il Comune di Marigliano;
- n. 1 unità (funzionario specialista contabile) presso il Comune di Marzano Appio;
- n. 1 unità (funzionario specialista contabile) presso il Comune di Mignano Monte Lungo;
- n. 1 unità (funzionario specialista contabile) presso il Comune di Monte di Procida con rapporto di lavoro a tempo parziale del 50%;
- n. 1 unità (funzionario specialista contabile) presso il Comune di Montemiletto;
- n. 2 unità (funzionario specialista contabile) presso il Comune di Montesano sulla Marcellana;
- n. 2 unità (funzionario specialista contabile) presso il Comune di Montesarchio;
- n. 1 unità (funzionario specialista contabile) presso il Comune di Montoro;
- n. 1 unità (funzionario specialista contabile) presso il Comune di Nocera Superiore;
- n. 1 unità (funzionario specialista contabile) presso il Comune di Ottaviano;
- n. 1 unità (funzionario specialista contabile) presso il Comune di Petina con rapporto di lavoro a tempo parziale del 50%;
- n. 1 unità (funzionario specialista contabile) presso il Comune di Pietravairano con rapporto di lavoro a tempo parziale del 83%;
- n. 2 unità (funzionario specialista contabile) presso il Comune di Pontecagnano Faiano;
- n. 1 unità (funzionario specialista contabile) presso il Comune di Pratella;
- n. 2 unità (funzionario specialista contabile) presso il Comune di Procida;
- n. 1 unità (funzionario specialista contabile) presso il Comune di Roccascerana;
- n. 1 unità (funzionario specialista contabile) presso il Comune di Roccamonfina;

- n. 5 unità (funzionario specialista contabile) presso il Comune di Salerno di cui n. 2 unità con rapporto di lavoro a tempo parziale del 50%;
- n. 1 unità (funzionario specialista contabile) presso il Comune di San Giorgio del Sannio;
- n. 1 unità (funzionario specialista contabile) presso il Comune di San Marco dei Cavoti con rapporto di lavoro a tempo parziale del 50%;
- n. 1 unità (funzionario specialista contabile) presso il Comune di San Paolo Bel Sito;
- n. 1 unità (funzionario specialista contabile) presso il Comune di San Valentino Torio;
- n. 1 unità (funzionario specialista contabile) presso il Comune di Sant'Antimo;
- n. 1 unità (funzionario specialista contabile) presso il Comune di Sant'Arcangelo Trimonte;
- n. 1 unità (funzionario specialista contabile) presso il Comune di Sanza;
- n. 1 unità (funzionario specialista contabile) presso il Comune di Scafati;
- n. 1 unità (funzionario specialista contabile) presso il Comune di Serino con rapporto di lavoro a tempo parziale del 50%;
- n. 1 unità (funzionario specialista contabile) presso il Comune di Telesse Terme;
- n. 5 unità (funzionario specialista contabile) presso il Comune di Torre Annunziata;
- n. 1 unità (funzionario specialista contabile) presso il Comune di Torre del Greco;
- n. 2 unità (funzionario specialista contabile) presso il Comune di Vico Equense;
- n. 1 unità (funzionario specialista contabile) presso il Comune di Zungoli con rapporto di lavoro a tempo parziale del 50%;
- n. 1 unità (funzionario specialista contabile) presso la Comunità Montana Monte Maggiore;
- n. 1 unità (funzionario specialista contabile) presso la Comunità Montana Monte Santa Croce;
- n. 1 unità (funzionario specialista contabile) presso la Comunità Montana Bussento – Lambro e Mingardo con rapporto di lavoro a tempo parziale del 50%;

Al fine di selezionare i candidati più meritevoli all'art. 3 del bando (procedura corso-concorsuale) si è specificato che:

*<<Nell'ambito della procedura corso-concorsuale di cui al presente bando la Commissione Interministeriale RIPAM, da ora in avanti Commissione RIPAM, svolge i compiti di cui all'articolo 2 del decreto interministeriale del 16 maggio 2018, fatte salve le competenze delle commissioni esaminatrici. **Il corso-concorso sarà espletato in base alle procedure indicate nel bando.** Per l'espletamento della fase preselettiva, selettiva scritta, formativa e della prova orale finale, la Commissione RIPAM, ferme restando le competenze delle commissioni esaminatrici, si avvarrà di Formez PA.*

Il corso-concorso sarà espletato in base alle procedure di seguito indicate che si articolano attraverso le seguenti fasi:

- 1) **una prova preselettiva**, secondo la disciplina dell'articolo 6, comune ai profili professionali di cui al precedente articolo 1, ai fini dell'ammissione alla prova scritta;*
- 2) **una prova selettiva scritta**, secondo la disciplina dell'articolo 7, distinta per i profili professionali di cui al precedente articolo 1, riservata ai candidati che avranno superato la prova preselettiva di cui al precedente punto 1);*

Le commissioni esaminatrici, per ciascuno dei profili messi a concorso, redigeranno la graduatoria provvisoria di merito di cui al successivo articolo 7 dei candidati idonei, in base al punteggio conseguito nella prova scritta, con indicazione degli ammessi alla fase di formazione e rafforzamento di cui all'articolo 8;

- 3) **una fase di formazione e rafforzamento**, secondo la disciplina dell'articolo 8, della durata complessiva di 10 mesi, distinta per i profili professionali di cui al precedente articolo 1, con valutazione finale, alla quale saranno ammessi i candidati secondo l'ordine della graduatoria*

provvisoria di merito di cui al successivo articolo 7. Alla fase di formazione obbligatoria sarà ammesso un numero di candidati pari al numero dei posti da ricoprire per ciascun profilo maggiorato del venti per cento e comunque nei limiti delle risorse finanziarie disponibili;

4) una prova orale, secondo la disciplina dell'articolo 10, per ciascuno dei profili messi a concorso, che dovrà essere sostenuta da coloro che avranno superato la verifica finale della fase di formazione e rafforzamento;

5) la valutazione dei titoli sarà effettuata, con le modalità previste dall'articolo 11, dopo lo svolgimento delle prove orali.

All'esito positivo della prova orale e dopo la valutazione dei titoli, la commissione esaminatrice, per ciascuno dei profili messi a concorso, redigerà la graduatoria di merito di cui al successivo articolo 11 sommando i punteggi conseguiti nella prova scritta, nella valutazione finale dell'attività formativa e di rafforzamento, nella prova orale e nella valutazione dei titoli.

I primi classificati nell'ambito delle graduatorie definitive di merito relative ai profili messi a concorso, validate ai sensi dell'all'articolo 12 dalla Commissione RIPAM, saranno nominati vincitori e assegnati alle amministrazioni interessate per l'assunzione a tempo indeterminato, nel rispetto dell'articolo 1, comma 361, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, tenuto conto delle riserve dei posti di cui all'articolo 1. >>>.

Il ricorrente, risultato idoneo alla prova preselettiva (I fase) tenutasi in data 19.09.2019, riportando come punteggio 54,04, il giorno 12 febbraio 2020 aveva accesso alla prova selettiva scritta (II fase), che veniva superata con il punteggio 21,20/30, risultando quindi idoneo, ai sensi dell'art. 7 del bando (punteggio minimo 21/30) per l'ammissione alla fase successiva di formazione e rafforzamento (III fase), nel numero massimo pari al numero dei posti da ricoprire, maggiorato del venti per cento o superiore in caso di candidati collocatisi ex aequo all'ultimo posto utile in ordine di graduatoria, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

In data 15.06.2020 sul sito <http://riqualificazione.formez.it/> veniva pubblicato il primo elenco provvisorio, **in ordine alfabetico**, di n. 151 candidati ammessi alla fase di formazione e rafforzamento (art. 8 bando) numero già maggiorato del 20% come da artt. 3 punto 3 e art. 7 del bando.

Nei limiti delle disponibilità dei posti, la fase successiva veniva chiusa con il candidato che aveva riportato il punteggio di 21,35 (Mastrantuono Antonella) con

la conseguenza che Francesco Giuseppe Farese, si ripete risultato idoneo con il punteggio di 21,20/30, non era presente in detto elenco.

Anche se il numero dei concorrenti da avviare alla formazione ed al rafforzamento era pari 150 (numero già aumentato del 20%), come da previsione contenuta nell'Avviso pubblico, l'apposita Commissione procedeva in via precauzionale ad estendere la graduatoria ad un numero superiore nell'eventualità che venissero riscontrati casi di rinuncia e/o di opzione per altro profilo concorsuale e che quindi si dovesse scorrere la graduatoria attingendo a posizioni successive alla n. 150.

In data 1.07.2020, veniva pubblicato ulteriore elenco datato 22.06.2020 esteso a tutti gli idonei con punteggio minimo di 21/30 nonché avviso, avente ad oggetto <<Comunicazione dei tempi e delle modalità di effettuazione della scelta delle sedi presso cui svolgere la fase di formazione e rafforzamento, nonché degli elenchi degli ammessi alla fase di formazione e rafforzamento e degli idonei, dell'elenco delle sedi disponibili, a norma degli artt. 7 dei bandi di corso-concorso pubblico>> con il quale si invitavano i candidati, ad effettuare la scelta delle sedi disponibili: <<Si specifica che :“Sono ammessi alla fase di formazione e rafforzamento i candidati riportati con i relativi punteggi negli elenchi pubblicati sul sito internet <http://riqualificazione.formez.it>, nel numero massimo pari al numero dei posti da ricoprire, maggiorato del venti per cento o superiore in caso di candidati collocatisi ex aequo all'ultimo posto utile in ordine al punteggio soglia specificato per ogni profilo, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili. **AI FINI DI EVENTUALI SCORRIMENTI CONNESSI A RINUNCE ANCHE LEGATE ALLE SCELTE EFFETTUATE DA CANDIDATI CHE SONO RISULTATI IN POSIZIONE UTILE IN PIÙ DI UN PROFILO, SONO CHIAMATI ALTRESÌ AD EFFETTUARE LA SCELTA DELLA SEDE TUTTI I CANDIDATI CHE, ANCORCHÉ NON DIRETTAMENTE AMMESSI ALLA FASE DI FORMAZIONE E RAFFORZAMENTO, DAGLI STESSI ELENCHI PUBBLICATI SUL SITO INTERNET**

***HTTP://RIQUALIFICAZIONE.FORMEZ.IT RISULTINO AVER
CONSEGUITO IL PUNTEGGIO MINIMO DI 21/30.>>.***

Scelta da effettuarsi mediante sul sito internet <http://riqualificazione.formez.it>.

Si specificava quanto segue: <<*Si rammenta che i candidati ammessi alla fase di formazione e rafforzamento e, comunque, tutti quelli che hanno raggiunto il punteggio minimo di 21/30 dovranno indicare per ognuno dei profili nei quali risultino collocati in posizione utile le loro preferenze, a pena di decadenza, entro l'8 luglio 2020, e, a riscontro dell'avvenuto inserimento delle informazioni richieste, dovranno trasmettere copia della ricevuta scaricata dal sistema StepOne al termine della procedura di scelta esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica certificata ripam.campania@pec.formez.it.*>>.

In adesione al suddetto avviso, in data 06.07.2020, Farese Francesco Giuseppe, avendo conseguito il punteggio di 21,20/30, provvedeva alla compilazione del modulo per esprimere l'ordine di preferenza delle sedi messe a bando, rimettendo la ricevuta a mezzo pec del 7.07.2020.

Intanto in data 2.07.2020 sul sito <http://riqualificazione.formez.it/> veniva pubblicata la graduatoria provvisoria in ordine di posizione e di punteggio, finalizzata alla scelta delle sedi per la fase di formazione e rafforzamento.

In data 13.07.2020 sul sito <http://riqualificazione.formez.it/> veniva pubblicata elenco provvisorio dei candidati ammessi alla fase di formazione e rafforzamento (in ordine alfabetico), assegnazione amministrazione, limitata al numero dei posti disponibili (n. 151) con punteggio di accesso bloccato a 21,35/30.

In particolare, in questo elenco figuravano anche idonei che in violazione dell'art. 7 del bando, non avevano espresso preferenze, e che avrebbero dovuto essere dichiarati decaduti (Anatriello Teresa, Pecorelli Mattia e Pernice Daniela).

In data 23.07.2020, a seguito di scorrimento per rinunzie ed opzioni dei candidati per altri profili, veniva pubblicato sul sito <http://riqualificazione.formez.it/> l'elenco provvisorio dei candidati ammessi alla fase di formazione e rafforzamento (in ordine alfabetico) del 22.07.2020 avente ad oggetto Assegnazione amministrazione con l'indicazione della posizione dopo il primo scorrimento.

Ebbene, in questo elenco di n. 127 assegnati, Farese Francesco Giuseppe è presente occupando la posizione 127 con assegnazione sede Comunità Montana Bussento - Lambro e Mingardo.

Va sin d'ora segnalato che:

1) due dei tre candidati che non avevano espresso preferenze [Anatriello Teresa (punteggio 23,3) e Pernice Daniela (punteggio 23,95), stante la rinuncia di Pecorelli Mattia (punteggio 22,15)] come risultante dall'elenco del 13.07.2020, con lo scorrimento del 23.07.2020 vengono destinati alla Regione Campania;

2) Farese Francesco Giuseppe, con punteggio di 21,20/30, viene assegnato alla Comunità Montana Bussento - Lambro e Mingardo (n. 57° scelta nell'ordine di preferenza) sede che nell'elenco dei primi assegnatari del 13.07.2020, con cui vengono destinati alla fase di formazione n. 151 borsisti (125 posti aumentati del 20% + 1 a pari merito), non era stata oggetto di alcuna destinazione, e quindi non oggetto di alcuno scorrimento, in quanto sede giammai assegnata, così come 9 posti presso la Regione Campania.

Con pec del 27.07.2020 rimessa a FormezPa e Regione Campania, il ricorrente, in qualità di candidato risultato idoneo alla prova preselettiva per la Categoria D – profilo CFD CAM con punteggio conseguito pari 21,20/30 segnalava che del tutto erroneamente nell'elenco dei candidati ammessi alla fase di formazione e rafforzamento per il profilo CFDCAM pubblicato in data 23.07.2020, diversi candidati, pur avendo conseguito un punteggio inferiore, pur dopo lo scorrimento, risultavano occupare una posizione superiore allo stesso nonché ai candidati che li precedevano con un punteggio più elevato.

Si segnalava che l'anomala assegnazione emergeva dal confronto fra la graduatoria provvisoria pubblicata in data 02.07.2020 e l'elenco dei candidati ammessi alla fase di formazione e rafforzamento per il profilo CFDCAM del 23.07.2020.

In particolare, si evidenziava che Farese Francesco Giuseppe, pur avendo conseguito un punteggio alla prova scritta pari a 21,20/30 con posizione in

graduatoria provvisoria di 155esimo, (su n. 168 idonei a fronte di n. 151 posti da coprire), con l'elenco del 23.07.2020 risultava occupare la 127esima posizione scavalcato però da diversi candidati con punteggi inferiori. Nello specifico:

· MERCURIO VINCENZO - PUNTEGGIO 21,05 - POSIZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA 160 – POSIZIONE DOPO SCORRIMENTO 68

· NADDEO ANTONIO - PUNTEGGIO 21,05 - POSIZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA 161 – POSIZIONE DOPO SCORRIMENTO 21

· MIGLIORATO GAETANO PUNTEGGIO 21,05 - POSIZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA 162 – POSIZIONE DOPO SCORRIMENTO 30

· VAIA ANTONIO - PUNTEGGIO 21,05 - POSIZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA 163 – POSIZIONE DOPO SCORRIMENTO 33

· MASTRONICOLA ALBINA - PUNTEGGIO 21 - POSIZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA 166 – POSIZIONE DOPO SCORRIMENTO 34

· LOBELLO ASSUNTA - PUNTEGGIO 21- POSIZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA 167 – POSIZIONE DOPO SCORRIMENTO 36

· MARRONE FEDELE - PUNTEGGIO 21 - POSIZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA 168 – POSIZIONE DOPO SCORRIMENTO 43

Tutti i candidati sopracitati pur avendo conseguito un punteggio inferiore rispetto al ricorrente pur essendo nella graduatoria provvisoria in posizioni inferiori, nella graduatoria del 23.07.2020 di assegnazione delle sedi si trovavano con lo scorrimento in alcuni casi addirittura 100 posizioni avanti al ricorrente ed a numerosi altri candidati con punteggi più elevati.

Si segnalavano, inoltre i casi dei seguenti candidati che con un punteggio uguale a quello del ricorrente (21,20/30) pur essendo nella graduatoria provvisoria in

posizioni inferiori si trovavano in graduatoria dopo lo scorrimento per l'assegnazione delle sedi oltre 100 posizioni avanti:

· ESPOSITO MARCO - PUNTEGGIO 21,2 - POSIZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA 157 – POSIZIONE DOPO SCORRIMENTO 8

· MASCOLO FERDINANDO - PUNTEGGIO 21,2- POSIZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA 158 – POSIZIONE DOPO SCORRIMENTO 16

· MUSELLA ENRICHETTA - PUNTEGGIO 21,1 - POSIZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA 159 – POSIZIONE DOPO SCORRIMENTO 19

Si richiedeva, pertanto, la rettifica dell'elenco dei candidati ammessi alla fase di formazione e rafforzamento per il profilo CFD – CAM con la relativa assegnazione delle sedi tenendo conto correttamente del punteggio conseguito dai candidati ed in tale ordine delle preferenze espresse, considerato che il ricorrente, in violazione del punteggio conseguito, veniva assegnato alla sede indicata come penultima preferenza mentre avrebbe avuto diritto, per la posizione occupata in graduatoria, ad essere assegnato ad una delle sedi non ancora assegnate, nei limiti delle disponibilità dichiarate dagli Enti (nello specifico Regione Campania n. 70) ovvero resesi disponibili con lo scorrimento con precedenza rispetto ai candidati con punteggio inferiore, destinati a sedi scelte con priorità dal Farese.

Orbene, sebbene la domanda di rettifica sia rimasta priva di riscontro, in data 27.07.2020 veniva pubblicato l'elenco provvisorio dei candidati ammessi, in esito al quale il ricorrente guadagnava nuova posizione, passando dalla posizione n. 127 alla posizione n. 116.

Detto nuovo elenco del 27/07/2020 (II scorrimento) veniva limitato a n. 128 candidati, indice rilevatore che su 168 idonei (elenco provvisorio degli idonei dell'1.07.2020) ben 40 avevano rinunciato e/o optato per altri profili e che sui 150 posti da coprire per il profilo in esame (125 aumentati del 20%), Farese Francesco Giuseppe occupava il n. 116° posto con sede di assegnazione invariata.

Con pec del 28.07.2020 rimessa a Formez e Regione Campania il ricorrente evidenziava che, pur essendo risultato idoneo alla prova preselettiva per la Categoria D – profilo CFD CAM con punteggio conseguito pari 21,2, **posizione graduatoria 116**, nell’assegnazione delle sedi diversi candidati che avevano conseguito punteggio inferiore e con posizione in graduatoria inferiore rispetto al ricorrente erano stati assegnati a sedi per le quali il Farese aveva espresso preferenza prioritaria.

Farese Francesco Giuseppe era stato invece assegnato alla sede (Comunità Montana Bussento – Lambro e Mingardo) indicata al 57° posto come preferenza, allorquando erano ancora disponibili sedi per le quali lo stesso aveva espresso preferenza in ordine di priorità precedente.

Evidenziava i seguenti casi:

- ESPOSITO MARCO - POSIZIONE GRADUATORIA 117 – SEDE ASSEGNATA REGIONE -CAMPANIA
- MASCOLO FERDINANDO - POSIZIONE GRADUATORIA 118 - SEDE ASSEGNATA- COMUNE DI SALERNO
- MUSELLA ENRICHETTA - POSIZIONE GRADUATORIA 119- SEDE ASSEGNATA REGIONE-CAMPANIA
- NADDEO ANTONIO - POSIZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA 120 – SEDEASSEGNATA COMUNE DI SALERNO
- MIGLIORATO GAETANO - POSIZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA 121 – SEDE-ASSEGNATA COMUNE DI BARONISSI
- VAIA ANTONIO - POSIZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA 122 – SEDE ASSEGNATA-REGIONE CAMPANIA
- MASTRONICOLA ALBINA - POSIZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA 123– SEDE-ASSEGNATA REGIONE CAMPANIA
- LOBELLO ASSUNTA - POSIZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA 124– SEDE-ASSEGNATA REGIONE CAMPANIA

- MARRONE FEDELE - POSIZIONE GRADUATORIA 125 - SEDE ASSEGNATA REGIONE-CAMPANIA
- PERNICE DANIELA - POSIZIONE GRADUATORIA 126 - SEDE ASSEGNATA REGIONE-CAMPANIA
- ANATRIELLO TERESA - POSIZIONE GRADUATORIA 127 - SEDE ASSEGNATA REGIONE-CAMPANIA
- MERCURIO VINCENZO - POSIZIONE GRADUATORIA 128 – SEDE ASSEGNATA REGIONE-CAMPANIA

Si evidenziava, altresì, che tutti i candidati sopra elencati, pur avendo conseguito punteggi inferiori e pur essendo in graduatoria in posizioni inferiori (fino a 12 posti) erano stati assegnati a sedi per le quali il Farese aveva espresso preferenza prioritaria (Regione Campania ordine di preferenza 6, Comune di Baronissi ordine di preferenza 20, Comune di Salerno ordine di preferenza 25). Il ricorrente, invece, pur essendo in posizione 116, era stato assegnato a sede per la quale aveva espresso come ordine di preferenza il 57° posto (penultimo), pur in presenza di sedi ancora da assegnare ed assegnate contestualmente a coloro che lo seguivano in graduatoria.

Si ribadiva altresì che PERNICE DANIELA - POSIZIONE GRADUATORIA 126 - SEDE ASSEGNATA REGIONE CAMPANIA e ANATRIELLO TERESA - POSIZIONE GRADUATORIA 127 - SEDE ASSEGNATA REGIONE-CAMPANIA, collocatesi in posizione successiva al ricorrente, le quali dall'elenco del 13.07.2020 risulta che non avessero espresso preferenza, e che quindi avrebbero dovuto essere dichiarate decadute, venivano collocate con l'elenco del 27.07.2020 presso la Regione Campania ove risultavano ancora posti liberi.

Considerato che in data 27.07.2020 presso la Regione Campania risultavano ancora posti liberi, al Farese avrebbe dovuto assegnarsi la predetta sede dallo stesso scelta con priorità rispetto alle altre sedi, la cui preferenza doveva prevalere

sia rispetto ai candidati con punteggio inferiore, sia rispetto alle candidate che non avevano espresso preferenze.

In data 06.08.2020 sul sito <http://riqualificazione.formez.it/> veniva pubblicato elenco provvisorio dei candidati ammessi alla fase di formazione e rafforzamento (in ordine alfabetico), dopo il III scorrimento, di n. 126 posti ove Farese Francesco Giuseppe occupava la posizione n. 114 e sede invariata.

In data 30.07.2020 veniva convocato dal segretario Generale della Comunità Montana Bussento – Lambro e Mingardo per l’inizio della fase di formazione e rafforzamento, parte integrante della procedura corso-concorsuale, da svolgersi sotto forma di stage finalizzato alla realizzazione di un project work.

Gli atti impugnati risultano illegittimi relativamente alla parte in cui Farese Francesco Giuseppe, a seguito di scorrimento, è stato pretermesso da altri candidati-idonei con punteggio inferiore nella destinazione della sede del corso-concorso oltre che da altri idonei che avrebbero dovuto essere dichiarati decaduti per “preferenze non espresse”, e ciò alla stregua dei seguenti

MOTIVI

Violazione di legge art. 97 co. 4, Cost. e art. 1 l. 241/90 – violazione del principio di buon andamento e del giusto procedimento.

Violazione D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 <<*Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi*>>.

Violazione e falsa applicazione dell’art. 7 del Bando (Decreto Interministeriale del 16.05.2018).

Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti.

Violazione del criterio di ragionevolezza, disparità di trattamento.

Violazione del principio di imparzialità - ingiustizia manifesta.

In palese violazione dell’art. 7 del bando (Decreto Interministeriale del 16.05.2018) l’apposita Commissione, a seguito dell’avvenuta disponibilità di posti resisi liberi

per rinunzia, ha ritenuto in palese violazione della norma del bando e della normativa sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi, espressamente richiamata nel bando di procedere all'assegnazione della sede anteponendo la scelta dei candidati con punteggio inferiore a quelli in posizione superiore ed aventi titolo ad essere assegnati con priorità alla sede ancora libera e prescelta, e ciò in totale violazione del principio di buon andamento e del giusto procedimento.

La commissione esaminatrice, per ciascuno dei profili messi a concorso, dopo aver redatto la graduatoria provvisoria di merito dei candidati idonei, (n. 168) in base al punteggio conseguito nella prova scritta (elenco limitato ai candidati con un punteggio minimo di 21,35/30), ha poi dato accesso allo scorrimento fino agli idonei che avevano conseguito il punteggio di 21/30.

Va preliminarmente osservato che la collocazione al 155° posto della graduatoria con il punteggio di 21.20/30 non era inizialmente utile per l'avviamento del ricorrente presso una delle sedi di formazione e rafforzamento, posto che come previsto all'art. 7 del bando, l'avviamento sarebbe stato disposto in numero di 125, aumentato del 20% nei limiti delle risorse disponibili.

Proprio nell'eventualità che venissero riscontrati casi di rinunzia e/o di opzione per altri profili, e che quindi si dovesse scorrere la graduatoria attingendo a posizioni successive sino alla concorrenza dei posti a ricoprirsì, con avviso pubblicato in data 1.07.2020 si è richiesta a tutti i partecipanti che avevano conseguito la votazione minima di 21/30 la scelta delle sedi messe a concorso (per quanto qui rileva specificate all'art. 1 - 125 unità funzionario risorse finanziarie /funzionario pianificazione e controllo di gestione/ funzionario specialista contabile Codice CFD/CAM).

Orbene, con l'elenco del 22.07.2020 (pubblicato in data 23.07.2020), I scorrimento, ne è scaturito, che il Farese, collocatosi al 155° posto (nell'elenco del 2.07.2020), si ricollocava al 127° posto, e che a seguito di II scorrimento,

nell'elenco del 27.07.2020 si collocava al 116° posto, elenco seguito da quello del 6.08.2020 ove il ricorrente occupava la posizione n. 114 con sede assegnata rimasta invariata Comunità Montana Bussento – Lambro e Mingardo.

In palese violazione dell'art. 7 del bando (Decreto Interministeriale del 16.05.2018) l'apposita Commissione, a seguito dell'avvenuta disponibilità di posti resisi liberi per rinuncia, dopo aver elaborato la graduatoria del 15.06.2020 secondo il punteggio ricoperto da tutti i soggetti interessati, assegnando poi le sedi disponibili in ordine di preferenza, a seguito di rinunzie e/o opzione dei candidati già ammessi, ha dato seguito allo scorrimento della graduatoria agli idonei in palese violazione del criterio numerico-posizionale, così determinando il sostanziale annullamento del punteggio generale, adottando un criterio che per la sua opacità ed in mancanza di apposita verbalizzazione del predetto organo non consente di comprendere l'iter seguito dalla stessa nella destinazione dei candidati risultati idonei presso la sede di formazione e rafforzamento.

Ma è accaduto infatti che il ricorrente, a seguito dello scorrimento, con punteggio 21,20/30, si è visto poi negare anche la disponibilità del posto da lui indicato come preferenza e libero e che tale posto libero sia stato assegnato ad un candidato idoneo con un punteggio inferiore che lo seguiva in graduatoria come si evince dagli elenchi pubblicati.

Ora non v'è dubbio che la Commissione avrebbe dovuto assegnare la sede di formazione e rafforzamento, presso gli enti di cui all'art. 1 del bando, secondo l'ordine di preferenza espresso dal ricorrente nella domanda del 6.07.2020 trasmessa con pec del 7.07.2020, secondo l'unica legittima modalità consentita, ovvero quella dello scorrimento della graduatoria, ovviamente fino alla totale copertura dei posti disponibili. Il tutto seguendo tassativamente l'ordine della graduatoria, ovvero del punteggio assegnato a ciascun idoneo nell'ambito della fase di formazione e rafforzamento, tenendo conto della disponibilità delle sede prescelta.

È, dunque, evidente la illegittimità dell'operato della Commissione, che in sede di scorrimento ha assegnato le sedi vacanti e disponibili rispetto alla quali il Farese aveva espresso preferenze (Regione Campania n. 6, Comune di Baronissi n. 20, Comune di Salerno n. 25) a idonei con punteggio inferiore rispetto al ricorrente che comunque occupava in graduatoria un punteggio superiore.

Tale *modus operandi*, si pone in netto contrasto con le regole che presiedono la formazione delle graduatorie nelle procedure concorsuali, in conformità ai principi di buona andamento e imparzialità della P.A., sanciti dall'art. 97 Cost. e delle norme del bando.

In proposito, inoltre, il Consiglio di Stato ha chiarito che *“il mancato rispetto dei criteri per l'assegnazione delle sedi e l'utilizzo di meccanismi del tutto estranei al bando in danno dei vincitori del concorso rispetto a coloro che li seguivano in graduatoria assoluta, dà luogo ad una incertezza assoluta sulle modalità di assegnazione delle sedi che appare contrastare con i cardini della imparzialità e del buon andamento. In linea generale deve infatti rilevarsi che la regola dell'attribuzione delle sedi dei vincitori in esito alla posizione assunta da ciascuno di essi in graduatoria è espressamente sancito... sotto il profilo generale dell'art. 28, I comma, del Regolamento recante norme generali per lo svolgimento dei concorsi e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi di cui al D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 per cui le amministrazioni e gli enti interessati procedono a nominare in prova e ad immettere in servizio i lavoratori utilmente selezionati, anche singolarmente o per scaglioni, nel rispetto dell'ordine di avviamento e di graduatoria integrata”* (Cons. St. Sez. IV, sentenza 16.10.2011 n. 5611).

A ciò si aggiunga che, sempre secondo il Supremo Consesso *“il criterio dell'assegnazione delle sedi di concorso ai vincitori secondo l'ordine di graduatoria assurge al rango di principio normativo generale della materia che quindi opera anche nei casi in cui non sia espressamente previsto dal bando. In conseguenza, la scelta della sede tra quelle non ancora occupate da chi lo precede è un legittimo interesse giuridico del vincitore”*.

Il Consiglio di Stato, inoltre, ha statuito che *“neppure l'eventuale difficoltà nella formazione di una graduatoria...può legittimare l'Amministrazione a disattendere le prescrizioni,*

in quanto l'intangibilità delle previsioni del bando di selezione è posta a garanzia della trasparenza dell'azione amministrativa e della par condicio tra i concorrenti" (Consiglio St. Sez. VI n. 2489 del 27.4.2011).

Alla luce delle violazioni denunciate, l'apposita commissione ha proceduto alla integrazione degli elenchi a seguito dello scorrimento secondo un criterio privo di razionalità ed avulso da ogni profilo atto a consentirne la completa intellegibilità. È accaduto infatti, come evincibile degli elenchi di scorrimento, determinatisi per l'avvenuta vacanza del posto per rinuncia e/o per scelta di altro profilo, che del tutto erroneamente si è assegnata la sede libera non al candidato primo idoneo, ma ad altro idoneo con punteggio inferiore o a candidato da doversi dichiarare decaduto.

Ed invero, nell'elenco provvisorio del 13.07.2020, erano presenti alcuni candidati che non avevano espresso preferenze, conseguentemente alla data del 13.07.2020 tre sedi di quelle *ab origine* disponibili, non risultavano assegnate. Del tutto stranamente, nell'elenco del 23.07.2020 due di quelle persone vengono destinate alla Regione Campania, nel mentre, il ricorrente viene ad essere assegnato presso la Comunità Montana Bussento – Lambro e Mingardo.

Stranamente nella graduatoria del 27.07.2020 alcune persone vengono inviate presso la Regione Campania il che induce a ritenere che alla data del 23.07.2020 vi erano disponibilità presso Regione Campania rispetto alla quale il Farese aveva espresso preferenza e della quale preferenza occorreva tener conto. Il modo incoerente di procedere, in realtà ha consentito di assegnare detta sede a candidati con punteggio inferiore.

Si evidenzia inoltre che la Commissione, in palese violazione dell'art 7 del bando, ha ritenuto di inserire nella graduatoria anche coloro che non avendo espresso preferenze avrebbero dovuto essere dichiarati decaduti ex art. 7 del bando. E' accaduto invece che quelle persone siano state inviate presso la Regione allorquando avrebbero dovuto essere dichiarate decadute.

All'atto dello scorrimento risulta all'evidenza che vi era la disponibilità di n. 9 posti presso la Regione Campania, di n. 1 posto presso il Comune di Baronissi e di n. 2 posti presso il Comune di Salerno nel mentre, si ribadisce, la sede della **Comunità Montana Bussento - Lambro e Mingardo non era ancora assegnata.**

Considerato che conformemente alla scelta delle sedi operata dal Farese egli avrebbe dovuto essere destinato con priorità presso la Regione Campania, sede presso cui sono stati destinati coloro i quali risultano essersi collocati in posizione posteriore:

115 ESPOSITO MARCO REGIONE CAMPANIA

117 MUSELLA ENRICHETTA REGIONE CAMPANIA

120 VAIA ANTONIO REGIONE CAMPANIA

121 MASTRONICOLA ALBINA REGIONE CAMPANIA

122 LOBELLO ASSUNTA REGIONE CAMPANIA

123 MARRONE FEDELE REGIONE CAMPANIA

124 PERNICE DANIELA REGIONE CAMPANIA

125 ANATRIELLO TERESA REGIONE CAMPANIA

126 MERCURIO VINCENZO REGIONE CAMPANIA

Così come sui due posti presso il Comune di Salerno assegnati a MASCOLO FERDINANDO (116° in graduatoria) e a NADDEO ANTONIO (118° in graduatoria) scavalcando Farese Francesco Giuseppe (con posizione 114) che pure aveva prescelto tale sede con preferenza n. 25.

Così ancora MIGLIORATO GAETANO (119° in graduatoria) viene destinato alla sede del Comune di Baronissi scavalcando Farese Francesco Giuseppe (con posizione 114) che pure aveva prescelto tale sede con preferenza n. 20.

In conclusione, la condotta dell'Amministrazione è palesemente illegittima perché, ha violato la normativa primaria che prevedeva unicamente che tutti gli idonei concorressero all'assegnazione delle sedi definitive secondo un unico criterio, quello del punteggio, e di poi di quello delle scelte effettuate quanto alla sede di formazione e rafforzamento(III Fase del corso – concorso).

Violazione del principio del legittimo affidamento e della buona e corretta amministrazione, violazione dell'art. 97 Cost.

Violazione D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 <<Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi>>.

Violazione L. 241/1990 – art. 3 – Violazione e falsa applicazione dell'art. 7 del Bando. Violazione del principio dell'autovincolo. Contraddittorietà. Incoerenza. Perplessità dell'azione amministrativa. Disparità di trattamento. Violazione par condicio.

Secondo consolidata giurisprudenza, quando l'Amministrazione indice una procedura selettiva, il bando ne costituisce la lex specialis, idonea in qualche modo a cristallizzare la propria offerta, tanto quanto i requisiti di ammissione e/o più in generale, le regole del procedimento. Di tal chè, anche il criterio di assegnazione delle sedi di concorso ai vincitori secondo l'ordine di graduatoria assurge al rango di principio generale ed è esattamente confermato dall'art. 7 del bando (rubricato prova scritta e ammissione alla fase di formazione e rafforzamento) laddove prevede:

<<La commissione esaminatrice, per ciascuno dei profili messi a concorso, redigerà la graduatoria provvisoria di merito dei candidati idonei, in base al punteggio conseguito nella prova scritta, con indicazione degli ammessi alla fase di formazione e rafforzamento di cui all'articolo 8.

Sono ammessi alla fase di formazione e rafforzamento i candidati idonei, che abbiano riportato una votazione minima di 21/30 (ventuno/trentesimi), nel numero massimo pari al numero dei posti da ricoprire, maggiorato del venti per cento o superiore in caso di candidati collocatisi ex aequo all'ultimo posto utile in ordine di graduatoria, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

Gli elenchi degli ammessi alla fase di formazione e rafforzamento, con i relativi punteggi, saranno pubblicati sul sito internet <http://riqualificazione.formez.it>, con valore di notifica. L'avviso relativo all'avvenuta pubblicazione degli elenchi degli ammessi alla fase di formazione e

rafforzamento sarà pubblicato, il primo giorno utile, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, IV Serie speciale "Concorsi ed Esami".

Sul sito internet <http://riqualificazione.formez.it> sarà pubblicato l'elenco delle sedi presso cui espletare la fase di formazione e rafforzamento,

Ai candidati ammessi sarà data comunicazione dell'elenco delle sedi disponibili. Tali candidati dovranno, a pena di decadenza, entro sette giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, manifestare a Formez PA, esclusivamente attraverso l'indirizzo concorsi@pec.formez.it, l'ordine di preferenza tra le sedi disponibili e, nel caso in cui risultino collocati in posizione utile per diversi profili professionali, l'ordine di preferenza dei profili professionali ai fini dello svolgimento dell'attività di formazione e rafforzamento.

Ai candidati ammessi alla fase di formazione e rafforzamento che prima dell'avvio del corso rinuncino esplicitamente allo stesso o che siano dichiarati decaduti, subentrano gli idonei non ammessi risultanti dalla graduatoria provvisoria di merito. Saranno, inoltre, esclusi dal corso coloro i quali non si presentino all'avvio delle attività formative senza giustificato motivo.

Resta fermo quanto previsto dall'articolo 8. >>.

Ed invero, nella fattispecie in esame, risulta che l'Amministrazione - pur non essendovi espressamente tenuta per previsione del bando - abbia richiesto ai vincitori di esprimere alcune preferenze ai fini dell'assegnazione della prima sede di servizio, con ciò ingenerando in questi una aspettativa ed, in qualche modo, autovincolandosi alla valutazione delle preferenze acquisite.

Detta condotta, dalla quale non poteva di certo discendere il diritto dei vincitori all'assegnazione di una delle sedi prescelte, imponeva però all'amministrazione un obbligo di motivazione in ipotesi di mancata assegnazione ad una di quelle.

Risulta all'evidenza che la distribuzione dei vincitori nelle varie sedi di formazione e rafforzamento avviene, sulla base della graduatoria e rispettando le preferenze indicate dagli interessati.

Il complessivo tenore dell'articolo di bando, deputato all'assegnazione delle sedi di formazione e rafforzamento all'esito della procedura selettiva, lascia intendere

come questo faticoso momento sia regolato dall'ordine di graduatoria e non è assolutamente consentito lo scavalco.

Nella specie, il ricorrente, con il punteggio di 21.20/30, in sede di assegnazione della sede prescelta - Regione Campania – è stato scavalcato dai Sig.ri: MERCURIO VINCENZO - PUNTEGGIO 21,05 - NADDEO ANTONIO - PUNTEGGIO 21,05 - MIGLIORATO GAETANO PUNTEGGIO 21,05 - VAIA ANTONIO - PUNTEGGIO 21,05 - MASTRONICOLA ALBINA - PUNTEGGIO 21 - LOBELLO ASSUNTA - PUNTEGGIO 21- MARRONE FEDELE - PUNTEGGIO 21 – tutti inviati presso la Regione Campania, indicata dal Faresè nelle sue preferenze ed a cui avrebbe dovuto essere assegnato con priorità.

Come emerge dall'esposizione in fatto, l'Amministrazione al momento di indicazione della procedura concorsuale, ha messo a bando un determinato numero di sedi indicate secondo una specifica tabella, in relazione alle quali il ricorrente ha espresso le sue preferenze.

Il bando deve essere interpretato in termini strettamente letterali, con la conseguenza che il numero ed il luogo dei posti messi a disposizione, vincolano rigidamente l'operato dell'amministrazione pubblica, obbligata alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità, in ragione sia dei principi dell'affidamento e di tutela della *par condicio*, sia del più generale principio che vieta la disapplicazione del bando, quale atto con cui l'amministrazione si è originariamente autovincolata nell'esercizio delle potestà connesse alla conduzione della procedura selettiva (Cons. Stato, IV, 19 febbraio 2019, n. 1148; Consiglio di Stato, sez. V, 27 dicembre 2019, n. 8821).

Lo stesso principio dell'autovincolo è estensibile alle sedi dei posti messi a concorso che, una volta “ufficializzate” con l'indicazione in un provvedimento amministrativo (nel caso di specie l'atto di indicazione delle procedure selettive) cristallizzano le sedi disponibili per quella procedura con ciò creando una legittima aspettativa da parte del concorrente a “competere” non solo per assumere la

qualifica messa a concorso ma anche per ottenere, compatibilmente con la posizione in graduatoria, l'assegnazione a una specifica sede. “*Il criterio di assegnazione delle sedi oggetto di interpello secondo l'ordine di graduatoria assurge a rango normativo generalmente valido anche nei casi di procedure comparative*” (Cons. Stato, sez. IV, 20 settembre 2012, n. 5044). La giurisprudenza ha avuto modo di affermare l'illegittimità del provvedimento di assegnazione della prima sede a vincitore di concorso a posti di pubblico impiego che non tenga in alcun conto le preferenze espresse dall'impiegato su sollecitazione dell'Amministrazione (TAR Piemonte, SEZIONE I, n. 34 del 3 febbraio 1994 e TAR Calabria, Catanzaro, n. 307 dell'11.03.1994).

La Commissione a seguito dello scorrimento e della sede da assegnare per la fase di formazione e rafforzamento (III fase concorso) in palese violazione di legge ha proceduto, senza tener conto della posizione assunta da ciascuno degli stessi in graduatoria di merito, in maniera da incorrere anche nella violazione della disposizione della *lex specialis*. Una volta esaurita la procedura concorsuale, l'assegnazione delle sedi di servizio in favore dei vincitori di concorsi pubblici costituisce quindi un'attività vincolata, in quanto deve avvenire nel rispetto della graduatoria nella quale è culminato l'iter procedimentale, senza che residuino margini di discrezionalità in nome di più o meno definite esigenze organizzative. Si può quindi affermare che un interesse pubblico contrario al meccanicistico rispetto dell'ordine di graduatoria sarebbe recessivo rispetto all'interesse del candidato a vedere salvaguardata la propria posizione all'esito delle prove di concorso, interesse destinato quindi a prevalere, nel caso di specie, rispetto ai sigg.ri Esposito Marco (posizione in graduatoria 115), Mascolo Ferdinando (posizione in graduatoria 116), Musella Enrichetta (posizione in graduatoria 117), Vaia Antonio (posizione in graduatoria 120), Marrone Fedele (posizione in graduatoria 123) collocatisi in posizione posteriore rispetto a Farese Francesco Giuseppe a cui il ricorso viene notificato nella veste di controinteressati, candidati che hanno beneficiato del contestato operato della Commissione.

Inoltre, il *modus operandi* seguito dalla Commissione rende illegittimo il suo operato anche sotto altro profilo, per l'opacità dell'operato valutativo della Commissione: non risulta infatti possibile, in mancanza di verbalizzazione delle sedute del predetto organo, comprendere l'iter seguito dalla stessa nella destinazione degli idonei presso le sedi di formazione e rafforzamento.

Oltre ai principi di imparzialità e di buon andamento della Pubblica Amministrazione (art. 97 Cost.) risulta essere in tal caso violata, come denunciato la *par condicio* che deve necessariamente presiedere ogni procedura competitiva, modificando ex post le regole della stessa. Difatti, tutti coloro che siano in possesso dei requisiti per la partecipazione ad un concorso pubblico, che rientrino nella graduatoria pubblicata all'esito delle prove previste e che siano risultati vincitori del concorso medesimo, devono poter concorrere ed essere assegnati alla sede che spetta sulla base delle preferenze indicate e della posizione in graduatoria. L'operato dell'Amministrazione nell'ambito delle sedi da assegnare inoltre risulta, non suffragato da criteri di ragionevolezza oltre che foriero di un trattamento disparitario proprio in danno di chi ha acquisito una posizione migliore in graduatoria.

Una volta dato accesso allo scorrimento, l'apposita commissione avrebbe dovuto procedere secondo l'ordine di graduatoria ed assegnare la sede secondo l'ordine di preferenza tra quelle ancora disponibili e da assegnare.

Il valorizzato principio della graduatoria, non consente scavalcamenti di sorta tra candidati, di tal che non può determinarsi alcun ribaltamento rispetto ai candidati come collocatisi nella graduatoria.

Era preciso compito della Commissione verificare il numero dei posti disponibili a seguito di scorrimento e le sedi ancora da assegnare e procedere con il primo degli aventi titolo assegnandogli la sede ancora disponibile secondo le preferenze espresse e così procedere sino all'ultimazione degli idonei, con il pieno diritto del Farese ad essere assegnato presso la Regione Campania, sede indicata al posto n. 6 dell'ordine di preferenza, libera al momento dello scorrimento – e non già

destinato alla Comunità Montana Bussento – Lambro e Mingardo, dallo stesso indicata al 57° posto di preferenza.

Va pertanto dichiarato il diritto del ricorrente ad essere assegnato in una sede disponibile nel rispetto dell'ordine di preferenza di ambito e del principio di scorrimento della graduatoria con conseguente condanna dell'Amministrazione resistente a provvedere a tale assegnazione.

DOMANDA CAUTELARE ex art. 55 cpa.

Quanto al *fumus boni iuris*, si rimanda l'adito Collegio alle superiori argomentazioni. Sulla sussistenza del profilo del *periculum in mora*, si evidenzia che il ricorrente, collocatosi a seguito di scorrimento al 114° posto, è residente in Benevento ed è stato assegnato alla sede di Comunità Montana Bussento – Lambro e Mingardo distante oltre 216 Km, indicata al 57° posto della sua lista di preferenza.

Tenuto conto della complessità organizzativa pratica legata al raggiungimento della sede che lo vedono costretto a percorrere oltre 400 Km al giorno per raggiungere la sede per la formazione presso la quale dovrà sostenere il corso per mesi 10 con conseguente e notevole disagio; tenuto conto dell'oggettiva impossibilità di raggiungere la sede e ritornare a casa (Benevento) nella stessa giornata, e di poi ripartire il giorno successivo, e ciò per tre giorni a settimana che lo vedrebbero costretto sicuramente ad un trasferimento seppur temporaneo (mesi 10) con costi di vitto ed alloggio non certamente affrontabili con l'importo della borsa ad erogarsi di € 1000,00 mensili; considerato che lo stesso è padre di una bambina di appena un anno e sullo stesso grava in via esclusiva il relativo mantenimento essendo la madre inoccupata; considerato che coloro che lo seguono in graduatoria e dai quali è stato scavalcato risultano comunque residenti in province sicuramente più vicine (Napoli 190 km – Casola di Napoli 167 km – Massa di Somma 185 km – Massa Lubrense 198 km), non v'è dubbio che l'estrema gravità e urgenza sia dunque in *re ipsa*. Sussistono, pertanto, tutti i presupposti per l'accoglimento dell'istanza cautelare, con conseguente sospensione degli atti impugnati nei limiti dell'interesse dedotto in giudizio, assegnando al ricorrente la

sede di formazione e rafforzamento (III fase concorso) secondo l'ordine di graduatoria e di scelta (Regione Campania, Comune di Baronissi e Comune di Salerno).

Per tutto quanto esposto, si chiede che l'Ill.mo Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania – Sede di Napoli, voglia così provvedere:

- in via cautelare: sospendere l'efficacia dei provvedimenti impugnati;
- in via istruttoria disporre l'acquisizione di ogni utile documentazione e segnatamente dei verbali con i quali la Commissione ha proceduto allo scorrimento ed all'assegnazione delle sedi per la III fase (formazione e rafforzamento) del corso-concorso in esame;
- nel merito: accogliere il presente ricorso accertando l'illegittimità dei provvedimenti e, per l'effetto, disporre l'assegnazione di Farese Francesco Giuseppe in una delle sedi disponibili nel rispetto della sua posizione in graduatoria e secondo l'ordine di priorità espresso, con contestuale assegnazione di quella utile.

Con riserva di proporre memorie integrative e/o motivi aggiunti all'esito della disamina della documentazione.

In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari di giudizio.

Ai fini del versamento del C.U., si dichiara che la presente controversia è di valore indeterminabile e che trattasi di controversia in materia di accesso all'impiego (concorsi), non soggetta al versamento del C.U. per non aver il ricorrente superato i limiti di reddito fissati dell'art. 76 del D.P.R. n.115/2002.

Si esibisce la documentazione di cui all'allegato indice atti.

Benevento, 10.09.2020

Avv. Giovanna Abbate

Procura Speciale

Io sottoscritto **FARESE FRANCESCO GIUSEPPE** nato a Napoli l'11.06.1992 e residente in Benevento alla C.da Ponte delle Tavole snc (C.F. FRSFNC92H11F839C) Vi nomino mio procuratore e difensore nel giudizio instaurato con il presente atto, conferendoVi espressamente la facoltà di sottoscrivere, in mio nome e conto, il ricorso introduttivo del giudizio ed eventuali motivi aggiunti, nonché ogni e più ampio potere e facoltà.

Vi autorizzo, sin d'ora, ai sensi del d.gvo n. 196/03 e smi all'utilizzo dei dati personali riferiti per la difesa dei miei interessi e diritti, organizzando i medesimi dati in modo che risultino correlati all'incarico conferito ed al perseguimento delle finalità di cui al presente mandato, fermo l'obbligo di rispettare il segreto professionale e di diffonderli esclusivamente nei limiti strettamente pertinenti all'incarico.

Ritengo, sin d'ora, per rato e fermo il Vs. operato.

Eleggo domicilio con Voi in Napoli alla P.zza Municipio, n. 84 presso lo Studio dell'Avv. Enrico Angelone.

Benevento, 10.09.2020

Francesco Giuseppe Farese

E' autentica
Avv. Giovanna Abbate

